COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

LXXXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 31 GENNAIO 1958

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **RICCIO STEFANO**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

CHIARAMELLO ed altri Modificazioni dei decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n 1067, concernente l'ordinamento della professione di dottore commercialista e 27 ottobre 1953, n. 1068, concernente l'ordinamento della professione di ragioniere e di perito commerciale. (1988) 769

PRESIDENTE 769, 771

FUMAGALLI 769

CAPALOZZA 771

BREGANZE 771

CAVALLARI VINCENZO . . 771

La seduta comincia alle 9,30.

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Chiaramello ed altri: Modificazioni dei decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, concernente l'ordinamento della professione di dottore commercialista e 27 ottobre 1953, n. 1068, concernente l'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale. (1988).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Chiaramello e altri: « Modificazioni dei decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, concernente l'ordinamento della professione di dottore commercialista, e 27 ottobre 1953, n. 1068, concernente l'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale.

Il relatore, onorevole Fumagalli, desidera aggiungere altri dati alla sua relazione, già svolta il 5 luglio 1957.

FUMAGALLI, *Relatore*. Il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, disciplinava l'ordinamento della professione di dottore commercialista e il decreto presidenziale di pari data, n. 1068, quella di ragioniere e perito commerciale.

Una precedente proposta di legge (n. 888), importante alcune modifiche ai predetti decreti, era stata presentata e discussa in seno alla III Commissione, la quale nella seduta dell'8 marzo 1955 in sede legislativa non approvò la disposizione secondo la quale gli impiegati privati non potevano essere iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti.

La stessa proposta di legge viene ora ripresentata, sopprimendo la parte allora non accolta e cioè quella riguardante il divieto di iscrizione all'Albo dei dottori commercialisti impiegati privati.

E con questa mutilazione la proposta in esame si limita ad apportare ai detti decreti presidenziali un'unica modifica aggiuntiva, in quanto estende le attribuzioni dei Consigli dell'ordine e dei Consigli dei collegi alla tutela degli interessi materiali e morali delle rispettive categorie, cioè, per intendersi, alla funzione sindacale.

A conforto della proposta modifica si adducono le seguenti ragioni.

I sindacati fascisti di queste categorie professionali erano investiti, oltreché dei compiti della tenuta degli albi e della disciplina degli iscritti, altresì della tutela degli interessi economici e non economici delle rispettive categorie.

Essi sono stati sciolti col decreto del 23 novembre 1944, n. 369. Ma, sostengono i proponenti della proposta in discussione, il decreto 23 novembre 1944, n. 382, che ha ricostituito gli ordini ed i collegi, non ha ripetuto che essi erano investiti di quest'ultima attribuzione, e cioè di una competenza sindacale, in quanto era implicito come successori di un sindacato che l'aveva sempre esercitata; ed in quanto, essendo questi ordini associazioni obbligatorie fornite di personalità giuridica, non possono non avere per loro natura la rappresentanza e la tutela degli interessi degli associati.

È strano, invero, rilevare come anche nel ceto delle persone intellettuali si abbia una nozione incompleta della profonda innovazione che la nostra Costituzione ha apportato nel campo sindacale ai principî a cui si ispirava la legislazione fascista.

Sento invocare la legislazione fascista, come quella che sostanzialmente informa i nostri ordinamenti professionali, fino ad affermare che il decreto 23 novembre 1944, n. 382, non ha ripetuto che gli ordini ed i collegi professionali erano investiti anche della tutela degli interessi materiali e morali delle rispettive categorie, unicamente o perché ciò era implicito, o per pura dimenticanza.

E così io mi son sentito dire dal Presidente del consiglio degli ordini dei ragionieri e periti commerciali che l'attribuzione della competenza sindacale era stata espressamente inclusa negli ordinamenti di tutte le altre libere professioni, meno che nella loro, e ciò per una evidente dimenticanza. Ma quando poi sono andato ad interpellare il Presidente del consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti, mi sono sentito ripetere la stessa cosa, e cioè che la competenza sindacale era stata riconosciuta per tutte le altre categorie, meno che per la loro. E analoga dichiarazione ho raccolto dal Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori. E così via.

Si trattava di ben altro che di una semplice dimenticanza. La realtà era che a nessun ordine professionale costituito è stata mai riconosciuta una simile facoltà.

Non si è avvertita la profonda scissione che esiste tra la concezione fascista e quella della nostra Costituzione in materia sindacale. Secondo la concezione fascista, il sindacato è unico e riveste un carattere ufficiale, di Stato, per modo che l'organo professionale istituito per la composizione e la disciplina di ogni singola categoria professionale funziona altresì come sindacato per la tutela degli interessi materiali e morali della categoria.

Invece, secondo la nostra Costituzione, la attività e l'organizzazione sindacale è libera. Quindi per una stessa categoria possono formarsi anche più sindacati.

Ora, dove va più a finire questa libertà, se, con la proposta di legge in esame, si attribuisce all'ordine professionale costituito secondo la legge la funzione sindacale? In tal modo si crea, in sostanza, il sindacato la cui iscrizione è resa obbligatoria per chi vuole esercitare la professione. In altre parole, si ritorna al sindacato ufficiale unico del regime fascista.

La proposta viene a contrastare con il principio per cui gli ordini professionali sono stati costituiti: quello, cioè, di svolgere la tutela della professione nell'interesse pubblico, lasciando ai sindacati di amministrarsi in base al diritto privato.

Con la proposta di legge si vorrebbe eliminare un doppione organizzativo, ma non si avverte la difficoltà di conciliare un organismo di diritto pubblico con quello di diritto privato, e soprattutto di conciliare la libertà sindacale con la costituzione di un nuovo sindacato di Stato.

Esiste una diffusa e viva aspirazione degli ordini e collegi di avere attribuita, con la rappresentanza della categoria, anche la tutela degli interessi materiali e morali degli iscritti nell'Albo. A tale aspirazione si oppongono ovviamente le corrispondenti libere associazioni di professionisti, che rivendicano la tutela dei professionisti quale funzione di carattere prevalentemente sindacale.

Senza entrare nelle ragioni addotte dall'una e dall'altra parte a sostegno delle rispettive tesi, va osservato che, trattandosi di un problema generale, esteso a tutte le professioni, esso deve essere affrontato dal legislatore in via generale e per tutte le professioni intellettuali nella sede a ciò più indicata, e cioè con la emananda legge sindacale, che dovrà, fra l'altro, regolare la materia dei rapporti fra Ordini e Collegi professionali e corrispondenti sindacati di categoria, fissando le rispettive specifiche attribuzioni.

Pertanto il relatore è contrario alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPALOZZA. Il nostro gruppo è d'accordo con le conclusione del Relatore.

BREGANZE. Mi dichiaro anch'io d'accordo, ma desidero cogliere l'occasione di questa proposta di legge per esprimere un voto. che questa Commissione, valendosi dell'innegabile sua autorità nel campo giuridico, si faccia portatrice, nelle sfere competenti, della inderogabile esigenza dell'emanazione della legge sindacale generale.

So benissimo che, in questo scorcio di legislatura, il compito è tutt'altro che semplice, ma ritengo che, se anche da una sede così qualificata partirà una rinnovata voce d'invito, la nostra Commissione avrà sempre compiuto un'opera meritoria. E in questo senso rivolgo al Governo una rispettosa preghiera.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Il Governo accetta la proposta dell'onorevole Breganze e accoglie altresì la richiesta dell'onorevole Fumagalli. Anzi, trattandosi di un argomento che non è possibile discutere, il Governo chiede che il rinvio della discussione sia a lungo termine.

CAPALOZZA. L'onorevole Breganze ha proposto una soluzione che indubbiamente merita di essere considerata. Ma, per questo provvedimento, io ritengo sufficiente il rinvio puro e semplice, e non già una votazione sul non passaggio agli articoli.

CAVALLARI. Sono d'accordo anch'io sulla necessità del rinvio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI